



Prof. Dr. Roberto Belotti
Commercialista
Revisore legale
Università Cattolica S.Cuore

Dr. Simone Quarantini
Commercialista
Revisore legale

Dr.ssa Francesca Garbellini
Dottore in economia

Dr.ssa Manuela Salamone
Dottore in economia

**Preg.mi Clienti
Loro Sedi**

Circolare flash n. 7

Oggetto: Decreto Sostegni – novità in sintesi

Con la presente circolare, si riassumono nella seguente tabella, le principali novità introdotte dal DL n. 41/2021 c.d. “Decreto Sostegni” pubblicato sulla G.U. n. 70 del 22.3.2021, contenente le “*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19*”.

<p>Contributo a fondo perduto</p>	<p>È riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario.</p> <p>Il contributo spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e corrispettivi 2019.</p> <p>Ai soggetti che hanno attivato la partita Iva dal 2019 il contributo spetta anche se il fatturato non ha subito la riduzione richiesta.</p> <p>Il contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra il fatturato medio mensile 2020 e quello 2019 (per i soggetti che hanno attivato la partita Iva nel 2019 rilevano i mesi successivi all’attivazione), così determinata:</p> <p>– 60% se i ricavi e compensi del 2019 (o, più precisamente, del secondo periodo d’imposta antecedente a quello in corso alla data di entrata</p>
--	---



	<p>in vigore del decreto) non sono superiori a 100.000 euro,</p> <ul style="list-style-type: none">- 50% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 100.000 euro ma non superiori a 400.000 euro,- 40% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 400.000 euro ma non superiori a 1 milione di euro,- 30% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro,- 20% se i ricavi o compensi 2019 sono superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro. <p>È comunque riconosciuto l'importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. L'importo massimo è pari a 150.000 euro.</p> <p>Il contributo, a scelta irrevocabile del contribuente, può essere riconosciuto, nella sua totalità, in forma di credito d'imposta.</p> <p>Per poter beneficiare del contributo, i contribuenti (anche per il tramite dei loro intermediari) dovranno presentare apposita istanza all'Agenzia delle entrate entro 60 giorni dalla data di avvio dell'apposita procedura telematica (ad oggi non ancora disponibile).</p>
Registri Iva precompilati	<p>Viene differito al 1° luglio 2021 il termine a partire dal quale saranno messi a disposizione dei contribuenti i registri Iva precompilati e le liquidazioni periodiche Iva precompilate. Le bozze della dichiarazione annuale Iva saranno messe a disposizione a partire dalle operazioni Iva effettuate dal 1° gennaio 2022.</p>
Contributi per le attività con sede in centri commerciali – abrogazione	<p>Vengono abrogate le previsioni dell'articolo 1, commi 14-bis e 14-ter, D.L. 137/2020, che prevedevano, nell'anno 2021, un contributo a favore degli operatori con sede operativa nei centri commerciali e degli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande.</p>



Contributi a fondo perduto per le attività nei comuni con santuari religiosi	<p>Viene modificato l'articolo 59 D.L. 104/2020 in materia di contributi a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici. A seguito delle modifiche i contributi sono riservati alle attività svolte nei comuni ove sono situati santuari religiosi se la popolazione è superiore a 10.000 abitanti.</p>
Misure di sostegno ai Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici	<p>Viene istituito un Fondo, destinato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, per la concessione di contributi a favore dei soggetti che esercitano attività d'impresa nei Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici.</p>
Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente dalla riscossione	<p>Viene esteso al 30 aprile il periodo sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione (termine prima fissato al 28 febbraio).</p> <p>I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (31.05.2021).</p>
Rottamazione ter e saldo e stralcio	<p>Le rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio in scadenza nel 2020 possono essere versate entro il 31.07.2021.</p> <p>Le rate in scadenza il 28.02, il 31.03, il 31.05 e il 31.07.2021 possono essere versate entro il 30.11.2021.</p> <p>Sono riconosciuti i c.d. "5 giorni di tolleranza".</p>
Annullamento dei carichi	<p>Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo fino a 5.000 euro risultanti da singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 (anche se ricompresi nelle varie forme di rottamazione)</p>



	<p>delle persone fisiche che hanno conseguito, nel 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro. La stessa misura è estesa anche ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro. Sarà emanato, a tal fine, un apposito decreto: fino alla data dell'annullamento è comunque sospesa la riscossione dei debiti di importo residuo fino a 5.000 euro.</p>
Definizione avvisi bonari non spediti	<p>Potranno essere emanati appositi provvedimenti per la definizione delle somme dovute a seguito di avvisi bonari da liquidazioni automatiche non spediti nel rispetto del periodo di sospensione, ma elaborati entro il 31.12.2020 (relativi alle dichiarazioni riferite al 2017) e entro il 2021 (relativi alle dichiarazioni riferite al 2018). La definizione non si estenderà invece ai controlli formali <i>ex</i> articolo 36-ter D.P.R. 600/1973. Potranno accedere alla riduzione coloro che hanno registrato una riduzione del volume d'affari superiore al 30% (o dell'ammontare dei ricavi/compensi, se non è prevista la presentazione della dichiarazione Iva). Sarà l'Agenzia delle entrate ad inviare la proposta di definizione, se sussistono i requisiti previsti. In caso di mancato pagamento alle prescritte scadenze la definizione non produce effetti.</p>
Certificazioni uniche e conservazione fatture elettroniche	<p>Come già annunciato con apposito comunicato stampa, il termine di trasmissione della Certificazione Unica 2021 è stato differito al 31.03.2021. Le fatture elettroniche 2019 potranno essere portate in conservazione entro il 10.06.2021.</p>



Riduzione canone Rai	Per l'anno 2021, per le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, il canone di abbonamento è ridotto del 30%. È riconosciuto un credito d'imposta per coloro che hanno già effettuato il pagamento.
Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport	Ai lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e agli incaricati alle vendite, già beneficiari delle indennità di cui agli articoli 15 e 15 bis D.L. 137/2020, è riconosciuta un'indennità di 2.400 euro. Un'indennità (nella stessa misura) è riconosciuta al ricorrere di ulteriori fattispecie dettagliatamente indicate dalla norma. È riconosciuta un'indennità ai lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione, anche presso le Asd e le Ssd, in misura variabile in funzione dei compensi relativi ad attività sportiva percepiti nel 2019.
Aiuti di Stato	Il limite di 800.000 euro previsto dall'articolo 54 D.L. 34/2020 è stato portato a 1,8 milioni di euro. La richiamata disposizione normativa prevede un regime-quadro per l'adozione di misure di aiuti di Stato per l'emergenza Covid-19 da parte di Regioni, Province autonome, Enti locali e Camere di Commercio: in considerazione delle varie modifiche introdotte a livello europeo è stata dunque adeguata anche la normativa nazionale. È stato aumentato anche l'importo massimo degli aiuti nel settore della pesca e dell'acquacultura, nonché nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.
	Per i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19 è



Nuove disposizioni per la Cassa Integrazione	prevista: Cigo: ulteriori 13 settimane dal 01 aprile 2021 al 30 giugno 2021 senza pagamento del contributo addizionale. Cassa in deroga o assegno ordinario: ulteriori 28 settimane dal 01 aprile 2021 al 31 dicembre 2021 senza pagamento del contributo addizionale
Blocco dei licenziamenti	Fino al 30 giugno 2021 resta preclusa a tutti i datori di lavoro la possibilità di avviare le procedure di cui agli art. 4, 5 e 24 del D.L. 223/1991 in merito ai licenziamenti. Dal 01 luglio al 31 ottobre 2021 la possibilità di cui sopra resta preclusa ai datori di lavoro che utilizzano la cassa in deroga o l'assegno ordinario. Le pr
Deroga al divieto di licenziamento	Il divieto di licenziamento non si applica nelle ipotesi di: <ul style="list-style-type: none">• Cessazione del contratto di appalto con riassunzione da parte del nuovo appaltatore subentrante;• Cessazione definitiva dell'attività dell'impresa per messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività;• Accordo collettivo aziendale stipulato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo;• Fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia prevista la cessazione.
Proroga/rinnovi contratti a termine	E' prevista la possibilità di prorogare/rinnovare i contratti a termine una sola volta senza



STUDIO BELOTTI ASSOCIATI
CONSULENZA AZIENDALE & TRIBUTARIA

25036 Palazzolo s/Oglio (Bs) - Piazza Zamara, 27 - Tel. 030-7301655 - Telefax 030-7401463
25121 Brescia - Via Solferino, 32/A - Tel. 030-41385 - Telefax 030-45802



	indicazione di causali fino al 31 dicembre 2021 a condizione che la durata massima del rapporto non superi i 24 mesi.
--	---

Brescia - Palazzolo sull'Oglio (Bs), 24.03.2021

Cordialmente
(Prof. Dr. Roberto Belotti)
(Dr. Simone Quarantini)